

1 4739 - 26



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

Composta da

Ercole Aprile

- Presidente -

Sent. n. sez. 362/2026

Riccardo Amoroso

UP - 26/02/2026

Stefania Riccio

R.G.N. 39410/2025

Roberta Licci

- Relatore -

Paolo Di Geronimo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso Corte di appello di Perugia
nel procedimento a carico di:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 21/02/2025 della Corte di appello di Perugia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso
Epidendio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Terni, rideterminava in anni due di reclusione la pena irrogata a [REDACTED] per il reato di cui all'art. 572 cod. pen., e concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena

2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, denunciando, con un

unico motivo, violazione di legge in relazione all'art 165, quinto comma, cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello ha omesso di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla partecipazione a percorsi di recupero prevista dalla norma nel testo introdotto con legge 19 luglio 2019, n. 69, applicabile al caso di specie per essersi le condotte integranti il reato di maltrattamenti protratte sino al 23/10/2019, e dunque sino a epoca successiva all'entrata in vigore della legge, di cui la Corte di appello ha tenuto conto ai fini calcolo della pena, determinata partendo dal minimo di anni tre di reclusione.

3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L'art. 165, quinto comma, cod. pen. è stato introdotto dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019. La norma prevede la subordinazione per legge della sospensione condizionale della pena inflitta per i delitti di cui agli artt. 572, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché agli artt. 582 e 583-*quinquies*, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

La disposizione, incidendo sulle condizioni di concedibilità del beneficio, ha natura sostanziale e, pertanto, avendo effetti diretti sulla pena, in applicazione dei principi stabiliti dagli artt. 25 Cost. e 2 cod. pen., non è applicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua introduzione (Sez. 5, n. 329 del 19/10/2021).

3. La questione posta con il ricorso, che impone di verificare se la disposizione introdotta all'art. 165, comma quinto, cod. pen. possa applicarsi ad una fattispecie di maltrattamenti protrattasi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2019, ma perfezionatasi in periodo antecedente, ha trovato risposta nel più recente e ormai consolidato orientamento di legittimità.

Si è infatti affermato che "Il delitto di maltrattamenti in famiglia si consuma con la cessazione dell'abitudine delle condotte vessatorie, sicché, qualora la condotta si sia protratta successivamente all'entrata in vigore della legge 19 luglio

2019, n. 69, si applica il regime sanzionatorio più sfavorevole previsto da quest'ultima normativa, a prescindere dal numero di episodi commessi durante la sua vigenza e senza la necessità che gli stessi integrino, di per sé soli, l'abitualità del reato (Sez. 6, n. 23204 del 12/03/2024, Rv. 286616-01).

Questa Corte, decidendo con sentenza Sez. 6, n. 32577 del 16/06/2022, Rv. 283617-01 una fattispecie identica a quella in esame, ha affermato che "In tema di sospensione condizionale della pena, la previsione di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., introdotto dall'art. 6, comma 1, della legge 19 luglio 2019 n. 69, che subordina il beneficio alla partecipazione del condannato a specifici percorsi di recupero, pur avendo natura sostanziale, si applica anche a fatti di maltrattamenti in famiglia perfezionatisi prima dell'entrata in vigore della indicata novella, ma protrattisi - senza significative cesure temporali - in epoca successiva, stante l'unitarietà strutturale del reato".

Si è, sul punto, chiarito che "secondo la giurisprudenza di questa Corte, proprio in considerazione della struttura abituale del reato di maltrattamenti, è possibile che sussista uno iato tra il suo perfezionamento e la sua consumazione. Si afferma, infatti, che il reato di maltrattamenti ha una struttura abituale in quanto costituito da una pluralità di fatti commessi reiteratamente dall'agente con l'intenzione di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali, cosicché ogni successiva condotta di maltrattamento si riallaccia a quelle in precedenza realizzate, saldandosi con esse e dando vita ad un illecito strutturalmente unitario (Sez. 6, n. 56961 del 19/10/2017, Rv. 272200). Il delitto si perfeziona, dunque, allorché si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitualità (Sez. 6, n. 4636 del 28/02/1995, Cassani, Rv. 201148), ovvero nel momento in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti (Sez. 6, n. 52900 del 04/11/2016, Rv. 268559; Sez. 6, n. 43221 del 25/09/2013, Rv. 257461). Tuttavia, quanto alla individuazione del *dies a quo* da cui computare il decorso del termine di prescrizione, questa Corte ha affermato che il reato in esame, «reato di durata», mutua la disciplina della prescrizione da quella prevista per i reati permanenti, con la conseguenza che per esso il decorso del termine di prescrizione avviene dal giorno dell'ultima condotta tenuta, la quale chiude il periodo consumativo iniziatosi con la condotta che, insieme alle precedenti, forma la serie minima di rilevanza (così, testualmente, Sez. 6, n. 52900 del 04/11/2016, Rv. 268559)."

Si è, così, ribadito il principio in forza del quale a fronte di condotte iniziate prima della legge 19 luglio 2019, n. 69 ma proseguite in epoca successiva, trova applicazione il più severo trattamento sanzionatorio previsto da detta legge, stante l'unitarietà del reato abituale, in cui ogni nuova azione si salda a quelle precedenti,

trasferendo il momento della consumazione all'ultima delle condotte tipiche realizzate, con la conseguenza che in tal caso trova applicazione il più severo trattamento sanzionatorio previsto da detta legge, salvo il caso in cui le condotte maltrattanti poste in essere dopo la modifica normativa siano intervenute dopo un significativo intervallo temporale, tale da far propendere per la autonomia dei fatti, eventualmente unificabili nel vincolo della continuazione (Sez. 6, n. 24710 del 31/03/2021, Rv. 281528).

4. Dalle sentenze di merito risulta che le condotte maltrattanti, contestate all'imputato "in fase di permanenza", si sono protratte, senza soluzione di continuità, dal 1 dicembre 1996 sino almeno al 23 ottobre 2019, data dell'ultimo episodio di aggressione in danno della persona offesa. Il reato è stato, dunque, consumato sotto la vigenza della legge 19 luglio 2019, n. 69, di cui peraltro, come correttamente evidenziato dal ricorrente, la Corte di appello ha tenuto conto ai fini del calcolo della pena, avendo individuato il minimo edittale su cui operare la riduzione di un terzo per le circostanze attenuanti generiche in anni tre di reclusione, in applicazione della modifica normativa in vigore dal 9 agosto 2019.

Il giudice di appello ha, tuttavia, omesso di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena "alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati" obbligatoriamente prevista in caso di concessione del beneficio, ciò che integra la violazione di legge denunciata con il ricorso.

5. Alla stregua di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla omessa applicazione della condizione prevista dall'art. 165, quinto comma, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Ancona.

Non può essere, infatti, disposto l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. con la subordinazione del beneficio alla partecipazione del condannato a corsi di recupero in quanto la determinazione della condizione prevista dall'art. 165, quinto comma, cod. pen. richiede ulteriori accertamenti al fine di individuare l'ente o l'associazione e la durata dello specifico percorso di recupero cui dovrà partecipare l'imputato (cfr. Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831; Sez. 6, n. 32577 del 16/06/2022, Rv. 283617-01; Sez. 5, n. 39770 del 29/05/2017, Rv. 271072).

Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione dell'art. 165, quinto comma, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Così deciso, il 26/02/2026

Il Consigliere estensore

Roberta Licci

Il Presidente

Ercole Aprile

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.

